

COMUNE DI SERRENTI

Provincia di Cagliari
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di CC N°64 del 30.06.94
Rettificato con delibera di CC N°104 dell'11.10.94
Modificato con delibera di CC N°66 del 29.09.95
Rettificato con delibera di CC N°107 del 30.11.95
Modificato con delibera di CC N°13 del 29.02.96
Modificato con delibera di CC N°64 del 31.10.96
Modificato con delibera del CC N°5 del 05.03.1999

Modificato con atto CC N°8 del 28.02.2002

Modificato con atto CC N° del

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Ai sensi e per gli effetti del Dlgo 15.11.93, N°507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.12.93 N°288, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23.10.92, N°421, il Comune di Serrenti adotta il presente regolamento al fine di disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai Dlgo 15.11.93, N°507 e 28.12.93, N°566 modificativo di detto Dlgo e alla Legge N°549 del 28.12.95.

Art. 1

Disciplina per rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve inoltrare domanda, in carta legale, indirizzata al Sindaco (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro DIECI giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno SESSANTA giorni prima della data di richiesta dell'occupazione se sagre o manifestazioni, QUATTRO giorni per gli altri casi.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Dlgo N°507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di

occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego stabilito in almeno QUATTRO giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma.
L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art.50 comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno CINQUE giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei TRENTA giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei TRE giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della taxa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la taxa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la taxa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 Dlgo 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla taxa di cui al comma 1 dell'art. 47 del Dlgo N°507/93, impone un contributo "una tantum" pari al DIECI per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla QUINTA classe (5337).
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del Dlgo 15 novembre 1993, N° 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto Dlgo 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3). La mancata modificazione comporta l'automatica applicazione delle tariffe già in vigore.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la taxa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Dgvo N°507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 30 per cento.

Art. 16

Soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 39, la taxa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17

Distinzione tra le occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della taxa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la taxa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali; non si dà luogo a tassazione delle superfici che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. La taxa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle DUE categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la taxa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la taxa è commisurata alla superficie effettivamente occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento di cui al comma 2 dell'art. 18.
3. Per le occupazioni soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1. Agli effetti della taxa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili che su espressa richiesta degli aventi diritto viene rilasciata apposita concessione e/o autorizzazione comunale e apposito cartello segnaletico.
2. La taxa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o manufatto.

3. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondit  viene determinata dalla profondit  di un metro lineare convenzionale.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Dlgo N 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ci  destinate dal Comune, la taxa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la taxa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacit  non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio   di maggiore capacit , la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacit .
3. Per i distributori di carburante muniti di due o pi  serbatoi sotterranei di differente capacit , raccordati fra loro, la taxa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacit  maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o pi  serbatoi autonomi, la taxa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La taxa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonch  per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla taxa di occupazione di cui all'art. 15.2 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una taxa annuale, nella misura minima, come da delibera di GM N 63 del 28.02.94.

Art. 24

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La taxa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, che sono calcolate in base alle misure giornaliere di tariffa.
Per le occupazioni realizzate dagli operatori ambulanti la taxa viene determinata secondo le seguenti fasce orarie:
I categoria
a) fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 14.00:
 - 50% tariffa giornaliera interab) fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 21.00:
 - 30% tariffa giornaliera interac) fascia oraria dalle ore 21.00 in poi:
 - 20% tariffa giornaliera intera;II categoria il 30% della I.
Sulle misure di tariffa suindicate vanno applicate tutte le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la taxa   determinata ed applicata in misura forfetaria, come da tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione del-

le reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'importo versato non può essere inferiore a quello previsto dal comma 1 art. 18 della Legge 23 dicembre 1999 N°488.
3. Gli importi stabiliti con L. 488/99 art. 18 sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del VENTI per cento.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, non si applicano maggiorazioni né riduzioni.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal Dlgo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta del 90 per cento.
 - ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
 - ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata al 50% fino ad una superficie di mq 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al TRENTA per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 29

Occupazioni temporanee - riduzioni:

1. Ai sensi dell'art. 45:
 - comma 1 - per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni o ricorrenti la tariffa è ridotta del VENTI per cento;
 - comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al TRENTATRE per cento;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - 1) Le tariffe sono ridotte al 50 per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; 2) le occupazioni del suolo finalizzate a porre in essere occupazioni del sotto-soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere;
 - comma 5 e art.42 comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cen-

to per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia sono ridotte del CINQUANTA per cento.
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

Art. 30

Esenzione dalla taxa

1. Sono esenti dal pagamento della taxa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Dlgo 15 novembre 1993, N°507 e all'art. 63 della Legge N°549 del 28.12.95:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al Dlgo 460/97 ONLUS;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in con
cessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse
asse-
gnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regola-
menti
di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo neces-
sario
al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto
della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine del-
la
concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali.
 - g) gli accessi carrabili (delibera CC N°12 del 29.02.96)
 - h) le occupazioni di suolo pubblico con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici
servizi.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di fe-
stività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente
quando
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori
di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata
non
superiore a un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate
in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare
spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con
mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non
superi i 10 metri quadrati.

Art. 31

Esclusione dalla taxa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la taxa non si applica alle occupazioni stabili, alle occupazioni

permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla taxa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7 ABROGATO.

Art. 32

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della taxa si applicano le sanzioni previste dai Dlgs 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

(1. Soprattassa

- *Per le violazioni concernenti l'applicazione della taxa si applicano le sanzioni previste nella delibera C.C. N°41 del 04/05/98, integrata con atto C.C. N° 58 del 29/06/98;*

le seguenti disposizioni sono sostituite dal comma precedente:

- *Per le violazioni concernenti l'applicazione della taxa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Dlgs 507/1993.*
- *Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della taxa o della maggiore taxa dovuta.*
- *Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della taxa o della maggiore taxa dovuta.*
- *Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.*
- *Sulle somme dovute a titolo di taxa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.*

2. Pene pecuniarie

comma soppresso

- *Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravita' della violazione.*
- *La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.*
- *La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.)*

Art. 33

Versamento della taxa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della taxa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della taxa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
4. Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della taxa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre l'autorizzazione, il pagamento della taxa deve avvenire con le modalita' di cui al comma 3, con la chiara indicazione della causale del pagamento (durata e superficie dell'occupazione).

Art. 34

Definizione in via breve

1. Il Comune di Serrenti, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.
2. L'integrazione della somma già versata a titolo di taxa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, effettuata mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Il predetto termine ha carattere ordinatorio e non comporta la applicazione di sanzioni; non esclude per la debenza degli interessi a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento dell'integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 35

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso verrà effettuato tramite mandato di pagamento.

Art. 36

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della taxa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del DPR N°43 del 28 gennaio 1988; ci comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.
2. Il criterio derivante dall'applicazione della taxa assistito, in applicazione dell'art.2752 del Codice Civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

Art. 37

Norme transitorie

La taxa, per il solo 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della taxa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare denuncia di cui al titolo I art.2 del presente regolamento, effettuare il versamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art.25 del presente regolamento, la taxa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una taxa minima di L.50.000;
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la taxa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili nel 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuati con le modalità e i termini stabiliti dalla previgente normativa contenuta nel TU per la finanza locale del 14.9.1931, N°1175, e successive modificazioni; quindi si potranno ricomprendere solo le due annualità precedenti al 1994;
- e) pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art.68 del DPR 43/1988, concernente la riscossione coattiva, l'emissione dei ruoli per la riscossione del tributo dovrà riguardare solo il 1994 e le annualità precedenti;
- f) qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al Comune di Serrenti - dovranno essere effettuati sui normali c/c postali forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP.TT.

ART. 39

Funzionario Responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Dlgsvo N°507/93 il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio e ogni attività organizzativa e gestionale della TOSAP; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispo-

ne i rimborsi.

ART. 40

Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento soggetto a duplice pubblicazione, una dopo l'adozione della deliberazione consiliare e l'altra 15 giorni dopo i prescritti controlli ed entra in vigore 15 giorni dopo la seconda pubblicazione (articolo 78 Statuto Comunale).